

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3755

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 6 ottobre 2010 (v. stampati Senato nn. 1211-1412)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BERSELLI, D'ALIA, LI GOTTI, MUGNAI, MAZZATORTA, CASSON;
BERSELLI, MUGNAI, MAZZATORTA, D'ALIA, LI GOTTI**

Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e
filiazione naturale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 ottobre 2010*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 276
del codice civile).*

1. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 276. — *(Legittimazione passiva).* — La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse ».

ART. 2.

*(Modifica all'articolo 316
del codice civile).*

1. All'articolo 316 del codice civile, il quarto comma è abrogato.

ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 317-bis
del codice civile).*

1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317-bis. — *(Esercizio della potestà).* — Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316.

Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo ».

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile).

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».

ART. 5.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile, nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo.

